

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1487-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE BERLINGIERI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 dicembre 1965*

*(V. Stampato n. 1745)*

**d'iniziativa dei deputati BREGANZE, AMATUCCI, BONAITI, BOSISIO, DE LEONAR-  
DIS, MIGLIORI, PENNACCHINI e RUFFINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 dicembre 1965*

---

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1966

---

Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento giudiziario, come è noto, ha rilevante importanza per l'esercizio della funzione giudiziaria e per la garanzia che deve apprestare uno Stato di diritto.

Lo stesso articolo 102 della Costituzione dispone che l'ordinamento giudiziario regola i magistrati ordinari, che esercitano la funzione giurisdizionale.

La prima legge istitutiva dell'ordinamento giudiziario in Italia fu quella del 6 dicembre 1865, n. 2626, che estese a tutto il territorio l'ordinamento giudiziario sardo.

Seguirono molteplici riforme legislative, delle quali, tra le più recenti, vanno ricordate quella del 24 maggio 1951, n. 392, la quale, in attuazione dell'articolo 107 della Costituzione, ha dichiarato che i magistrati ordinari si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni, e cioè in magistrati di Tribunale, di Corte di appello e di Cassazione; e quella ultima del 4 gennaio 1963, n. 1, la quale ha disposto il concorso per esami, in verità limitato, e quello per scrutini, innovando nel senso che i titoli, costituiti di norma dai lavori giudiziari, non fossero decisamente determinanti.

Tutto questo dimostra quanto seri e delicati e diversi siano i criteri circa i sistemi più idonei da prescegliere e da adottare per le promozioni ovvero per la progressione nelle funzioni dei magistrati.

Il che sollecitò la presentazione, in sede parlamentare, di diverse proposte di legge, in attesa che venga promulgato il nuovo ordinamento giudiziario.

Il 16 ottobre 1964 fu presentata la proposta n. 1745 dai deputati Breganze ed altri, la quale prevede la promozione in Corte di appello con le modalità oggetto dell'attuale disegno di legge, ora sottoposto al nostro esame.

Il 29 gennaio 1965 i deputati Martuscelli ed altri presentarono la proposta n. 2030, la quale dispone l'unificazione dei posti previsti nel ruolo organico per i magistrati di Corte di appello e per quelli di Tribunale, nel ruolo dei magistrati di merito; il trattamento economico previsto per i magistrati di Corte di appello, per i magistrati di

merito dopo 12 anni dalla nomina, e la possibile loro destinazione ad esercitare le funzioni di magistrati di Corte di appello, su parere motivato del Consiglio giudiziario.

Il 16 febbraio 1965 il deputato Bozzi presentò la proposta n. 2091, la quale prevede l'unificazione nel ruolo dei magistrati di merito dei posti di magistrati di Corte di appello e di quelli del Tribunale; la nomina a magistrato di merito, con le particolari modalità di cui all'articolo 139 del vigente ordinamento giudiziario; il trattamento economico stabilito per i magistrati di Corte di appello dopo 10 anni dalla nomina, con la possibile destinazione ad esercitare le relative funzioni.

Dinanzi alla IV Commissione giustizia della Camera dei deputati, ampio e prolungato fu il dibattito, sicchè pur di pervenire ad agevole conclusione anche al fine di esaudire le larghe attese dei magistrati, il Governo ed i Gruppi di maggioranza concordarono le essenziali linee del testo, che risultò da alcune disposizioni della proposta Breganze e da emendamenti presentati dal Governo e da componenti la detta Commissione.

Alla fine, nella seduta del 9 dicembre 1965 della Camera dei deputati fu approvato il disegno di legge, così come ora viene sottoposto al nostro esame, e sul quale si iniziò la discussione da parte di questa onorevole Commissione nella seduta del 20 gennaio scorso, su relazione del senatore Agrimi, da me sostituito, a seguito della nomina dello stesso senatore Agrimi a Sottosegretario di Stato.

Anzitutto desidero esprimere il mio sommo avviso circa l'ineccepibilità costituzionale del presente disegno di legge, che ritengo sia pienamente rispondente ai dettami della nostra Costituzione.

È stato osservato che la VII disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione è in contrasto col presente disegno di legge, perchè non essendo stata emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformità con la Costituzione, devono continuare ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente: il quale ordinamento consente le promozioni dei magistrati in

Corte d'appello solo alla stregua delle attuali disposizioni, che nettamente contrastano con quelle dell'attuale disegno di legge. Ma così non è. Per vero, l'ordinamento giudiziario ha subito molte modifiche parziali dopo l'entrata in vigore della Costituzione e tutte egualmente ed immediatamente osservate, sicchè esse costituiscono una realtà vivente e quotidianamente applicata al nostro diritto. E giova ricordare che in una di queste leggi, e precisamente in quella n. 195 del 24 marzo 1958, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, è contenuta l'esplicita disposizione di cui all'articolo 42, che dà ormai per superato il problema, stabilendo che « le norme del vecchio ordinamento continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.

Inoltre è da considerare che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di esaminare alcune di queste leggi, dichiarandone la piena efficacia ai sensi della precitata VII disposizione transitoria e finale della Costituzione (Sentenza 3 ottobre 1958, n. 56 sulla legge 27 dicembre 1956, n. 1441 sul riordinamento dei giudizi di Corte d'assise; e Sentenza emessa in riferimento alla legge istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura).

Se ne deduce che sia da preferirsi l'opinione che interpreta la VII disposizione transitoria e finale della Costituzione come diretta a non alterare e a non aggravare il sistema di abrogazione e di modificazione delle leggi in questa materia, bensì il regime della sua sindacabilità costituzionale, sottraendo cioè l'ordinamento esistente al momento della entrata in vigore della Costituzione al controllo del giudice della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Inoltre esiste la preoccupazione di prevenire molteplici e successive impugnazioni nei riguardi di un ordinamento giudiziario ritenuto interamente o quasi difforme dalla Costituzione, quanto meno nel suo spirito, e di evitare difficoltà nello svolgimento della funzione giurisdizionale proprio nella prima fase di applicazione della nuova Carta costituzionale.

In ogni ipotesi, il valore della precitata norma transitoria si concreta in un invito a realizzare la riforma con l'adeguamento ai principi costituzionali, sul presupposto che tale esigenza sia inderogabile.

È vero che l'articolo 106 della Costituzione richiede il concorso per i magistrati, ma tale concorso è riferito come necessario « alle nomine » dei magistrati, cioè alla loro immissione in carriera; mentre, dopo la nomina, per quanto attiene al regolamento dei magistrati, anche per la progressione nelle funzioni, che li distingue fra di loro, a mente dell'articolo 107, terzo comma della stessa Costituzione, vige la diversa norma dell'articolo 102, che fa richiamo all'ordinamento giudiziario. Il quale ben può essere riformato ed innovato anche parzialmente, senza affatto ferirne la Costituzione.

Da qualche parte è stato osservato che il dettato costituzionale di cui all'articolo 105 il quale richiede che sia il Consiglio superiore a promuovere i magistrati, verrebbe ad essere lesa, in quanto sarebbero i Consigli giudiziari a disporre le promozioni.

Ma tale asserto non si dimostra esatto, poichè i Consigli giudiziari hanno unicamente la potestà di fare la valutazione dei promovibili, formulando parere necessariamente motivato (articoli 1 e 2 del presente disegno di legge), mentre il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge Breganze ed altri tassativamente attribuisce unicamente al Consiglio superiore della magistratura il potere di procedere alla nomina dei promossi a consigliere di Corte d'appello, conferendo allo stesso Consiglio superiore il preventivo esame del parere dei Consigli giudiziari sulle capacità e sull'attività dei magistrati (articolo 1) e la facoltà allo stesso Consiglio superiore (articolo 3) di assumere ogni ulteriore elemento di giudizio, che reputi necessario per la migliore valutazione dei magistrati.

Il che vale anche a smentire l'eventuale osservazione secondo la quale solo formalmente le attribuzioni costituzionali del Consiglio superiore della Magistratura sarebbero rispettate, mentre di fatto la nomina viene posta nelle mani dei Consigli giudiziari, rendendo quasi impossibile al Consiglio su-

periore di esercitare le sue funzioni di critica delle valutazioni dei Consigli giudiziari. Per vero — come già detto — il Consiglio superiore (secondo comma dell'articolo 1) esercita l'esame preventivo del motivato parere del Consiglio giudiziario; ed esso (secondo comma dell'articolo 3) può anche assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio, che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Il che ribadisce il potere del Consiglio superiore a fare autonoma ed indiscriminata e più approfondita valutazione non soltanto subbiettiva, ma anche obiettiva (secondo comma dell'articolo 1 e secondo comma dell'articolo 3), dei magistrati, semplicemente proposti dai Consigli giudiziari alla promozione, che di fatto e di diritto è fatta dallo stesso Consiglio superiore, mediante nomina da parte del Consiglio superiore medesimo (secondo e terzo comma dell'articolo 1).

Ed inoltre non sarebbe esatto osservare che siano stati soppressi i concorsi per esame, viceversa previsti tassativamente dall'articolo 10, con le particolari modalità ivi indicate. Ma non può essere taciuto l'esito dei concorsi non certo felice, e non addebitabile a scarsa preparazione, ma alle enormi difficoltà di varie specie e alla poca serenità per prepararsi adeguatamente, a causa del pressante e gravoso lavoro giornaliero che è spesso causa della disfunzione degli uffici giudiziari, ed anche alla inefficiente sopportazione, a motivo dell'età non più giovanile, dell'incremento del lavoro intellettuale che richiede un'idonea preparazione, la quale spesso logora anche il sistema nervoso.

Infine è stata lamentata da qualche parte la soppressione degli scrutini, in cui sono determinanti i titoli, cioè i lavori giudiziari. Va osservato che nel presente disegno di legge è prevista la valutazione dell'attività svolta dal Magistrato nell'ultimo quinquennio, e della sua capacità (articolo 1), nel che sono manifestamente compresi i detti titoli, i quali non possono certamente assurgere a valutazione determinante. Invero la capacità, il valore, la preparazione del magistrato si estrinsecano in una somma

di attività varie, quali la costituzione, il temperamento, la laboriosità, rivelantisi anche in alcuni uffici pure prestigiosi ma meno o poco appariscenti, quali quelli di sorveglianza, di giudice tutelare, di giudice istruttore, di giudice fallimentare.

Invece ad altri è data la possibilità di stare in uffici che sono a loro più adatti, che consentono migliore predisposizione di titoli, perchè offrono migliore e più numerosa casistica di più delicate questioni giuridiche. È purtroppo sovrastante sempre la preoccupazione di essere giudicati, che rende meno efficiente quella di giudicare, col discapito del normale e quotidiano lavoro giudiziario, incidente nella crisi del funzionamento e dell'amministrazione della giustizia.

Per ultimo, è stato eccepito che l'attuale disegno di legge farebbe conseguire il livellamento dei magistrati. Il che nemmeno è vero. La previsione di distinte categorie di magistrati, articolate nella diversità delle funzioni, non implica l'esistenza di gradi, né quella di una gerarchia, secondo un concetto burocratico.

E dal contesto del presente disegno di legge ben si evince una sostanziale differenza tra le funzioni dei magistrati di tribunale e quelle dei magistrati di Corti di appello, e si desume altresì la indiscutibile garanzia in ordine alle qualità loro ed alla seria selezione di quelli che abbiano dimostrato requisiti di maggiori capacità. Pertanto, alla stregua di queste considerazioni, il testo dello stesso disegno di legge mantiene ferma la distinzione tra le dette due categorie di magistrati, differenziandone le funzioni, e classificando esplicitamente come « nomina » il provvedimento di progressione nelle funzioni, cioè di passaggio dall'una all'altra categoria, pur con ruoli aperti, che possono consentire il trattenimento dei promossi presso gli stessi uffici cui erano addetti, ovviandosi così agli inconvenienti del « soprannumero ».

Dal che consegue che questo disegno di legge non altera le caratteristiche dell'ordinamento in vigore, e mantiene integro l'impegno di tenere alto il livello delle doti di carattere, di esperienza, di capacità, di cultura generale e giuridica, indispensabili

per l'ineccepibile ed illuminato esercizio delle funzioni dei magistrati.

È la stessa loro funzione ardua, delicata ed eletta, che deve loro far sentire, come un morale imperativo, la necessità di sempre migliore perfezionamento per potere adeguatamente assolvere così alto e nobile compito.

Entrando nell'esame specifico del presente disegno di legge, è stato osservato che il titolo: « Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello » non sia corretto sotto il profilo legale e costituzionale, sicchè in Commissione si sono fatte le seguenti proposte:

a) sostituire l'attuale titolo con il seguente: « Modifiche all'ordinamento giudiziario »:

b) all'articolo 1 sostituire la parola: « nomina » ogni qualvolta questa ricorra, con la parola: « promozione ».

Le ragioni sostanziali addotte per le sostituzioni predette sono state queste: dato che per alcune categorie di magistrati si parla di « promozione », non sarebbe esatto parlare invece di « nomina » per altre categorie, anche in considerazione del fatto che l'articolo 105 della Costituzione attribuisce al Consiglio superiore della magistratura le « promozioni » dei magistrati.

In contrario si osservava che non vi fosse bisogno di dire che con le nuove disposizioni si apportano parziali modifiche al vigente ordinamento giudiziario, che può rimanere parzialmente modificato mediante nuova legge, e che scopo dell'articolo 1 sia quello di stabilire il passaggio da una funzione ad un'altra e pertanto sembra più opportuno parlare di « nomina ». In proposito l'emendamento veniva respinto, ma si faceva riserva di ripresentarlo in Aula.

L'articolo 1 impone la collegiale valutazione da parte dei Consigli giuridici presso le Corti di appello, della capacità e dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio da parte dei candidati alla promozione. Valutazione che deve essere motivata, e quindi dovrà essere seria, documentata e positiva, come accertante concreti requisiti attitudinali, e posta in correlazione con una pre-

cisata anzianità, denotante adeguata esperienza.

Tutto ciò è ribadito dal successivo articolo 3 che impone ai Consigli giudiziari ed ai Consigli di Amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, di tenere particolarmente conto, nel formulare il parere, della laboriosità del magistrato e delle sue capacità, diligenza e preparazione, dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni. A ciò gli articoli stessi 1 e 3 aggiungono e l'esame del Consiglio superiore del motivato parere del Consiglio giudiziario e la facoltà da parte dello stesso Consiglio superiore di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio, che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Si ha dunque, seria garanzia che il Consiglio superiore potrà nominare per Consiglieri di Corti di appello magistrati capaci ed idonei, sottoposti dalla predetta duplice valutazione, da farsi con formulazione motivata e documentata.

Nel quarto comma dell'articolo 1 potrebbe rilevarsi una omissione: « Il servizio prestato come magistrato presso le avvocature dello Stato », osservando che queste esercitano una attività che ha piena corrispondenza con quella dei giudici ordinari, e con attività non minore di quella di costoro. Tanto vero che i funzionari dell'Avvocatura dello Stato (art. 4 della legge 28 novembre 1875, n. 2781, art. 10 Regolamento 16 gennaio 1876, n. 2914, art. 6 del testo unico 24 novembre 1913, n. 1303 e art. 23 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611). Ed il vigente testo unico del 1933 prevede anche il reclutamento tra magistrati, la composizione delle Commissioni di esami con magistrati, eccetera. Tale connessione dei due Istituti è stata ribadita dall'onorevole Ministro Guardasigilli nella Relazione alla legge fondamentale del 24 maggio 1951, n. 392: « Quanto all'Avvocatura dello Stato è da rilevare che i suoi componenti sono già equiparati ai magistrati dell'ordine giudiziario secondo un principio che è già espressamente sancito nel vigente ordinamento (art. 23 del testo unico 30 ottobre

1933, n. 1611), che trova peculiare fondamento nel peculiare carattere della funzione in cui si estrinseca una diretta collaborazione con gli organi giurisdizionali ».

Tutto ciò sarebbe infine rispondente a quanto fu consacrato in una delle mozioni dell'8° Congresso nazionale dei magistrati approvata all'unanimità dall'Associazione, allora unica: mozione che comprendeva l'Avvocatura dello Stato.

Inoltre la disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 1 richiede per la nomina a magistrato di appello la attività negli uffici giudiziari per almeno 5 anni. L'ultimo comma ne sospende l'applicazione per 5 anni dall'entrata in vigore della legge al fine di non arrecare pregiudizio ai magistrati fuori ruolo che abbiano maturato o stiano per maturare l'anzianità prescritta per la nomina.

L'articolo 2 dà possibilità ai magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole di essere sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio con la decorrenza della nomina dal compimento del biennio precedente la detta valutazione favorevole.

I due ultimi commi dell'articolo 3 tutelano i diritti degli interessati, poichè a loro ed al Ministero di grazia e giustizia è comunicato integralmente il parere del Consiglio giudiziario, contro il quale essi potranno insorgere presentando deduzioni al Consiglio superiore, mentre il Ministero potrà formulare sue osservazioni in merito. Il successivo articolo 4 apporta l'innovazione secondo la quale i magistrati nominati potranno continuare a prestare servizio negli uffici, presso i quali erano addetti prima. Ciò in considerazione che il ruolo è aperto e quindi più elevato potrà essere il numero dei magistrati promossi, ed inoltre è utile prevedere possibile carenza presso i Tribunali e le Preture, nei quali uffici potranno continuare a permanere i magistrati promossi.

Altra importante disposizione è quella dell'ultimo comma dell'articolo 4, secondo la quale la assunzione dei posti vacanti dei magistrati di Corte di appello viene fatta con criterio obbiettivo, tenendo conto delle loro attitudini e della loro anzianità.

L'articolo 5 regola il conferimento degli uffici direttivi, per il quale il Consiglio Superiore può chiedere il parere dei competenti Consigli giudiziari.

Inoltre l'articolo 6 dispone che i magistrati, i quali non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello per difetto di vacanza continuano ad esercitare le precedenti funzioni negli uffici ai quali si trovavano addetti.

Per quanto riguarda la rinuncia alla nomina a magistrato di Corte d'appello da chi non intenda farsi trasferire ad altra sede non gradita, l'articolo 7 consente detta rinuncia, purchè venga fatta entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di nomina. Nel quale caso la nuova nomina è conferita a decorrere dal compimento dell'anno successivo e così di seguito per non oltre 3 anni. Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

L'articolo 9 lascia in vigore le disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili con quelle della presente legge. Il successivo articolo 10 consente che il concorso per esame a magistrato d'appello, previsto dalla legge predetta del 1963 continui ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso non oltre 2 anni dalla entrata in vigore della presente legge, con le modalità ivi previste. Al riguardo da più parti si è osservato che debba essere omessa la frase: « ed in ogni caso per non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge », perchè tale termine appare inopportuno, chè se il nuovo ordinamento giudiziario dovesse entrare in vigore oltre 2 anni dalla pubblicazione del presente disegno di legge, vi sarebbe un periodo senza la possibilità concreta del concorso per esame: concorso voluto proprio anno per anno per dar modo ai migliori di distinguersi, col maggiore prestigio per la stessa Magistratura.

Ed in proposito è stata fatta riserva di presentazione di emendamento, col quale si dovrebbero sopprimere, nel primo com-

ma dell'articolo 10, le parole: « ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Con altra riserva di emendamento si tenderebbe a sostituire nel detto primo comma le parole: « non oltre 2 anni », con le altre: « non oltre quattro anni », e nel secondo comma le parole: « al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano compiuto 6 anni », con le seguenti altre: « alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione abbiano compiuto 5 anni ».

Infine, altro emendamento preannunciato è di fondere i primi due commi dell'articolo 10, sopprimendo le parole: « continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il concorso di cui al comma precedente ».

Per ultimo, la nuova regolamentazione ha richiesto la norma transitoria sancita dall'articolo 11, il quale dispone che alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'espletamento degli scrutini ancora in corso, mentre continuerà l'espletamento delle revisioni in corso. Inoltre è disposto che il giudizio favorevole riportato in sede di scrutini già definiti o in corso alla data della presente legge, è equiparato, a tutti gli effetti, alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, prevista dall'articolo 1, mentre ai magistrati non ancora valutati, o non valutati favorevolmente, si applicano le disposizioni di questa legge.

Per i magistrati che abbiano riportato giudizio favorevole in sede di scrutini già definiti o in corso alla data della presente legge, per quelli che siano ancora non valutati, o non valutati favorevolmente e che ottengano la valutazione favorevole del Consiglio superiore della Magistratura, se abbiano maturato l'anzianità, di cui all'articolo 1, entro il 1962, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti giuridici, alla data del 31 dicembre 1962, e agli effetti economici alla data del 31 dicembre 1963 sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963 n. 1.

Infine l'ultimo comma dell'articolo 11 dispone che i predetti magistrati non possano, per alcun motivo, essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati nominati magistrati di Corte di appello, in base alla precedente disciplina.

All'articolo 11 fu in Commissione presentato dal senatore Pace un emendamento tendente ad aggiungere all'attuale testo dell'articolo i seguenti commi:

« Per i magistrati che sono entrati in magistratura mediante concorso a uditore di Tribunale prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario del 1941, e che hanno conseguito la nomina a magistrato di appello in base alla precedente disciplina, la decorrenza di detta nomina è retrodatata al giorno dell'anno in cui essi hanno maturato l'anzianità prevista nell'articolo 1 della presente legge. I vincitori del concorso per titoli sono collocati in graduatoria prima degli scrutinati con la qualifica di merito distinto e questi prima di quelli che hanno riportato la qualifica di merito semplice.

Per i magistrati di Tribunale, che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai concorsi per titoli relativi agli anni 1959, 1960, 1961, 1962 e che abbiano riportato il giudizio favorevole in sede di scrutini già definiti o in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge o siano stati già nominati, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti giuridici, dal giorno dell'anno in cui il magistrato di Tribunale ha conseguito l'anzianità prevista nell'articolo 1 della presente legge e agli effetti economici dalla decorrenza determinata dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore ».

Ed allo stesso articolo 11 il senatore Caroli presentò, sempre in Commissione, un emendamento, per quale a detto articolo si dovrebbe aggiungere il seguente comma:

« I magistrati che all'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di magistrato di appello avranno retrodatata, ai soli fini giuridici, la loro promozione a tale qualifica al 31 dicembre del-

l'anno in cui ognuno degli stessi compì sedici anni di attività in magistratura di cui undici nella qualifica di magistrato di Tribunale ».

Entrambi gli emendamenti furono però respinti. Alla fine, l'articolo 11 fu approvato nella sua attuale formulazione.

Per ultimo, l'articolo 12 dispone che ai fini della applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, nel caso di pari anzianità, il collocamento in ruolo debba avvenire nel seguente ordine: magistrati

vincitori del concorso per esame; magistrati dichiarati promovibili per merito distinto; magistrati dichiarati promovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valutati a sensi della presente legge.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge risolve vari, delicati problemi, che stanno a cuore alla categoria dei magistrati di merito, e che vengono sottoposti ora alla vostra autorevole ed illuminata decisione.

BERLINGIERI, *relatore*



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello).*

I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle capacità del magistrato e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica.

Ai fini dell'anzianità di cui innanzi, è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualità di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Per la nomina a magistrato di Corte d'appello è necessario che almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Nuova valutazione).*

I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio.

La nomina ha effetto dal compimento del biennio che precede la valutazione favorevole.

## Art. 3.

*(Elementi di valutazione).*

Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni.

Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore. Il Ministro può formulare sue osservazioni a sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

## Art. 4.

*(Destinazione dei magistrati di Corte d'appello).*

Salvo il disposto dell'articolo 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere di Corte d'appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;

2) di presidente di sezione di tribunale;  
3) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

5) di pretore nelle sedi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente.

Il Consiglio superiore della magistratura procede, in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello, all'assegnazione dei posti vacanti tenendo conto delle attitudini e dell'anzianità dei magistrati.

#### Art. 5.

*(Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello).*

Possono essere conferiti ai magistrati di Corte di appello gli uffici direttivi di:

1) presidente dei tribunali e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

2) pretore nelle preture alle quali sono assegnati magistrati di Corte di appello con funzioni direttive.

Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura può chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.

#### Art. 6.

*(Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina).*

I magistrati di Corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti.

#### Art. 7.

*(Rinuncia alla nomina).*

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Corte d'appello, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

#### Art. 8.

*(Ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale).*

Le tabelle A e C annesse alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituite dalle tabelle A e C allegate alla presente legge.

#### Art. 9.

*(Rinvio).*

Rimangono in vigore le disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 10.

*(Concorso per esami).*

Il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio, per dieci posti. Ad esso possono partecipare i magistrati di tribunale che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano

compiuto sei anni di effettivo servizio nella predetta qualifica di magistrato di tribunale ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di Corte d'appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

#### Art. 11.

*(Scrutini in corso).*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data della presente legge, è equiparato a tutti gli effetti alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

Ai magistrati non ancora valutati o non valutati favorevolmente si applicano le disposizioni della presente legge.

Per i magistrati di cui al secondo comma, e per quelli di cui al terzo comma che ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, se abbiano maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti giuridici, alla data del 31 dicembre 1962, e, agli effetti economici, alla data del 31 dicembre 1963 sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

I predetti magistrati non possono, per alcun motivo, essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati nominati magistrati di Corte di appello, in base alla precedente disciplina.

#### Art. 12.

*(Ordine di collocamento in ruolo).*

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, in caso di pari anzianità, il collocamento in ruolo avviene nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso per esame; magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto; magistrati dichiarati promuovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valutati a' sensi della presente legge.

#### TABELLA A

#### RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
	—
Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . .	82
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	493
Magistrati di Corte d'appello, Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari . . . . .	5.953
Uditori giudiziari . . . . .	350
TOTALE . . . . .	<u>6.882</u>

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C		
PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
	Numero dei posti	
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma del- l'articolo 6, n. 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392 . . . . .	1	Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma del- l'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero ma- gistrati di Corte di cassazione . . . . .
		Magistrati di Corte di cassazione . . . . .
		Magistrati di Corte d'appello, ma- gistrati di Tribunale e aggiunti giudiziari . . . . .
		108
		TOTALE . . . . .
		117